



Rg. N. 5 /2021 CP.

**TRIBUNALE DI PADOVA****Sez. I civile**Gruppo procedure concorsuali ed esecuzioni

Rg. N. 5 /2021 CP.

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati,

dott. G.G. Amenduni

Presidente

dott.ssa M. Elburgo

Giudice

dott.ssa M. Sabino

Giudice rel.

sentita la relazione del Giudice Relatore;

ritenuta la competenza del Tribunale di Padova in ragione della sede della società ricorrente;

riconosciuti i requisiti dimensionali per accedere alla procedura;

verificato il completo deposito dei bilanci degli esercizi 2017, 2018 e 2019;

verificato il deposito dell'elenco dei creditori;

considerato che parte ricorrente non risulta aver depositato analoga domanda nell'ultimo biennio;

letto l'art. 161/VIII l.f. in ordine agli obblighi informativi; la società pertanto dovrà:

- depositare mensilmente (alla fine di ogni mese) una relazione informativa sull'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

- depositare mensilmente (alla fine di ogni mese) una relazione sulla situazione finanziaria dell'impresa: la società depositerà detta relazione quale documento autonomo, dovendo essere trasmesso al registro delle imprese ai sensi dell'art. 161/VIII l.f.;

- depositare una situazione patrimoniale cristallizzata al 23.2.2021 e successive situazioni patrimoniali aggiornate all'ultimo giorno di ciascun mese: la prima entro il 20.3.2021, la seconda e le successive entro il termine successivo di 30 giorni da ciascuna scadenza (ovvero l'ultimo giorno di ciascun mese);





Rg. N. 5 /2021 CP.

- depositare una relazione mensile (alla fine di ogni mese) riepilogativa dei contratti in corso e delle operazioni economiche e finanziarie compiute nel periodo di riferimento;
- indicare dettagliatamente i flussi mensili di cassa preventivati, nonché quelli concretamente realizzati, a far data dal deposito del ricorso, con raffronto tra le due voci;
- ritenuto che l'estensione degli obblighi informativi e la necessità di competente verifica del loro rispetto impongano sin d'ora la nomina di un Commissario Giudiziale;
- rilevato che può essere assegnato un termine di 120 giorni;
- tutto ciò premesso;

P.Q.M.

fissa il termine di giorni 120 a decorrere dal deposito della domanda ai sensi dell'art. 161/VI, l.f.;

pone a carico della società ricorrente gli obblighi informativi di cui alla parte motiva, disponendo che copia della documentazione depositata sia contemporaneamente trasmessa al Commissario Giudiziale per ogni verifica di competenza;

nomina quale Commissario giudiziale il dott. Francesco Rinaldo De Agostini con Studio in Padova, v. Rezzonico n. 6 che verificherà il rispetto degli obblighi informativi e vigilerà sull'attività compiuta dalla società (in particolare sul mancato compimento di atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione e sul mancato pagamento di debiti concorsuali);

pone a carico della società un fondo spese pari ad € 10.000, oltre accessori da versarsi al Commissario entro giorni quindici;

Si comunichi al Commissario Giudiziale e alla società.

Così deciso in Padova, nella Camera di Consiglio del 2.3.2021

Il Presidente (G.G. Amenduni)

